## La composizione non è la scorciatoia per il concordato semplificato

## Crisi di impresa

Il giudice è sempre tenuto a verificare i presupposti del mancato esito positivo

La valutazione riguarda anche il rispetto del principio di buona fede

Pagina a cura di

## Filippo D'Aquino Gianluca Minniti

L'articolo 25 sexies del Codice della crisi e dell'insolvenza è un concordato agevolato che ha la composizione negoziata come corridoio di ingresso, di cui costituisce una sorta di paracadute di riserva.

L'imprenditore può, difatti, presentare una proposta di concordato semplificato soltanto quando le trattative nell'ambito della composizione negoziata non hanno avuto esito positivo e non vi siano alternative praticabili (articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), del Codice della crisi), purché le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede.

La necessità che si siano correttamente verificati i richiamati presupposti per l'accesso alla procedura in esame è stata sottolineata dal Tribunale di Napoli (sentenza del 25 ottobre 2023) che – ritenute sussistenti le ipotesi regolate dall'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice della crisi (richiamate dall'articolo 25 sexies, comma 8) – ha revocato l'ammissione della debitrice al concordato semplificato, con conseguente apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie, l'esperto nominato nella composizione negoziata aveva, in un primo momento, ravvisato la presenza di concrete prospettive di risanamento e, successivamente, aveva ritenuto che le stesse dovevano ritenersi improbabili, anche in ragione della mancata adesione al prospettato accordo negoziale di un rilevante creditore.

I giudici partenopei hanno però censurato le conclusioni dell'esperto, ritenendo, in primo luogo, che non basta a innescare l'accesso al concordato semplificato la mera impraticabilità astratta delle altre soluzioni della crisi. In secondo luogo, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che le trattative - anche a causa della rappresentazione ai creditori di una situazione patrimoniale non corrispondente a verità - non si sono svolte secondo correttezza e buona fede sotto l'aspetto della reale intenzione di addivenire a un accordo, dovendosi considerare abusivo il ricorso alle misure protettive e inattendibile la relazione finale dell'esperto.

Se, pertanto, è vero che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma uno strumento stragiudiziale con incidenti di cognizione e se è vero che l'intervento del tribunale nel corso del suo svolgimento è limitato a questi incidenti di cognizione (misure protettive e cautelari e autorizzazioni previste dall'articolo 22 del Codice della crisi), nondimeno l'andamento del percorso compiuto dall'imprenditore diviene nel suo complesso (quindi, non solo in relazione agli incidenti di cognizione) oggetto di accertamento giudiziale laddove, fallito il tentativo di addivenire a un accordo, l'imprenditore, una volta acclarata l'impossibilità di una soluzione alternativa, intenda accedere all'extrema ratio del concordato semplificato.

Ad avviso dei giudici napoletani, pertanto, il tribunale ha, in



## Controlli.

Una volta imboccata la strada del concordato il Tribunale esercita un sindacato pieno su tutta la procedura

> Il Tribunale di Napoli ha censurato l'inattendibilità della relazione

dell'esperto

sede di concordato semplificato, giurisdizione piena sui presupposti sostanziali e sulla valutazione degli aspetti rilevanti per l'accesso alla procedura, ivi compreso il contenuto della relazione finale dell'esperto e la conformità a buona fede delle trattative intercorse.

In apparente contrasto con tale decisione potrebbe leggersi la
più recente pronuncia del Tribunale di Milano (decreto del 23
aprile 2024), secondo cui le concrete modalità di svolgimento
delle trattative e degli incontri
programmati nell'ambito della
composizione negoziata non sarebbero sindacabili dal tribunale, né potrebbero in alcun modo
determinare l'inammissibilità
della domanda di concordato

semplificato per difetto di correttezza e buona fede. Secondo i giudici lombardi, tale conclusione sarebbe ricavabile dal tenore letterale dell'articolo 25 sexies del Codice della crisi, che suggerisce un controllo soltanto esteriore del tribunale sulla logicità e non contraddittorietà della motivazione della relazione dell'esperto, lasciando ai creditori le eventuali contestazioni nell'ambito del giudizio di opposizione all'omologa.

Il conflitto tra le due soluzioni può ritenersi, tuttavia, meramente apparente, laddove nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli è proprio la contraddittorietà intrinseca della relazione dell'esperto - giudicata inattendibile e manifestamente difforme rispetto al concreto svolgersi della composizione negoziata ad aver consentito di far emergere compiutamente l'assenza delle condizioni di accesso alla procedura di concordato semplificato, determinandone la revoca, analogamente al caso in cui l'inidoneità della documentazione prodotta dal debitore faccia emergere prima facie l'intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione di una domanda di concordato preventivo (Cassazione, n. 17164/2022).

In conclusione, deve ritenersi che l'accesso alla composizione negoziata non può, pertanto, mascherare il dissimulato intento di procurarsi le condizioni di accesso a un concordato semplificato e il giudice del merito è chiamato ad accertarne i relativi presupposti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



generazione di giovani? Luca Tremolada esplora l'impatto delle tecnologie emergenti sul nostro modo di studiare, imparare e lavorare. Attraverso una narrazione ricca di spunti, il libro invita a riflettere su come queste forze stiano rimodellando il nostro modo di vivere.

Le nuove tecnologie ci stanno rendendo più fragili? O sono l'incubatore di una nuova super

IN EDICOLA DA **SABATO 28 SETTEMBRE** CON IL SOLE 24 ORE A **€ 12,90\*** E IN LIBRERIA. \*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 28/10/2024. In libreria a 16,90€.









